

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 4, LETTERA C) DELLA LEGGE 07/03/1986 N.65 ED ART.9 DELLA LEGGE REGIONALE 01/04/2015 N.6. -

Articolo 1 – Oggetto dell'accordo.

L'Unione di Comuni **Terre di Pievi e Castelli** e il Comune di **Cremona**, interessati al presente accordo, si impegnano, compatibilmente con le esigenze di servizio, a comandare reciprocamente il personale di Polizia Locale, presso il Servizio richiedente, al fine di garantire un sufficiente ed adeguato servizio di vigilanza.

La collaborazione fra Enti è prevista durante lo svolgimento di manifestazioni culturali e/o religiose di grande interesse, fiere, mercati ed in tutti quei casi in cui vi sia la necessità di tutelare la sicurezza pubblica e vigilare sul patrimonio pubblico e privato.

Articolo 2 – Durata del servizio e presupposti.

Il servizio di cui al precedente articolo deve essere prestato nel corso dell'anno 2022 per soddisfare esigenze di natura temporanea, nei casi di carenza di organico, per la sicurezza urbana ed alte particolari necessità.

Le missioni esterne, al fine di dar supporto al locale Servizio di Polizia Locale, sono consentite previa richiesta (formulata anche solo verbalmente) del Comune che necessita del rafforzamento del proprio personale.

Articolo 3 – Dotazione ed utilizzo dei mezzi durante il servizio.

Il personale di Polizia Locale, riconosciuto Agente di Pubblica Sicurezza e dotato di arma di ordinanza, durante le missioni presso il Comune richiedente potrà portare con sé l'arma assegnata.

Se necessario potrà inoltre utilizzare i mezzi di servizio in dotazione al Servizio di Polizia Locale presso il quale presta temporaneo servizio.

Articolo 4 – Apparecchiature in dotazione ai Comandi interessati al presente accordo.

Il personale di Polizia Locale dei due Enti, previa richiesta ed in base alle esigenze del Comando proprietario delle apparecchiature tecniche, potrà utilizzare le suddette durante lo svolgimento dei servizi mirati al controllo della circolazione stradale e di prevenzione al fenomeno dell'infortunistica stradale (es. autovelox, tele laser, etilometro).

Tali strumenti verranno utilizzati prevalentemente dal personale della Polizia Locale del Servizio di Polizia Locale proprietario, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di contestazione degli illeciti, delle istruzioni impartite dalla casa costruttrice e dal Comando di Polizia locale che le ha in dotazione permanente.

Il personale comandato per l'utilizzo degli strumenti suddetti è responsabile del loro corretto funzionamento e lo stesso, in caso di funzionamento difettoso delle attrezzature, dovrà tempestivamente avvisare il Servizio di Polizia Locale che le ha in dotazione permanente.

Non è dovuto alcun compenso alle Amministrazioni che concedono l'utilizzo di tali strumenti.

Articolo 5 – Modalità di svolgimento del servizio di collaborazione e di liquidazione dei servizi.

La collaborazione in oggetto si attuerà sulla base di due tipologie di intervento:

1. servizi svolti durante l'orario ordinario di lavoro, da svolgere sul territorio dell'Ente richiedente oppure nel territorio di entrambi i Comuni, al fine di fornire un supporto per servizi di urgenza ove vi sia la necessità di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica e privata nonché la sicurezza degli agenti in servizio in relazione al tipo di intervento da attuarsi.

Per quanto concerne gli aspetti remunerativi, trattandosi di orario reso all'interno dell'orario ordinario, si provvederà ad una compensazione reciproca delle ore di servizio svolte.

2. Servizi svolti al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze di servizio dell'Ente di appartenenza, da prestarsi presso l'Amministrazione richiedente.

Il personale di cui sopra manterrà, comunque, la dipendenza dall'Ente di appartenenza per gli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

La liquidazione dei servizi prestati verrà effettuata previo apposito atto di liquidazione da parte del responsabile del Servizio o da parte del Comandante.

Qualora per lo spostamento tra i due Comuni si renda necessario l'utilizzo di automezzo privato, sarà previsto il rimborso delle spese come da tariffa ACI, oneri a carico dell'Amministrazione richiedente.

Si rimanda alle disposizioni del CCNL e/o accordi per la determinazione degli importi da corrispondere.

Articolo 6 – Responsabilità ed oneri.

Il personale comandato presta servizio alle dipendenze dell'autorità locale dell'Amministrazione richiedente alla quale risponde degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, mantenendo comunque la dipendenza dall'Ente di appartenenza per gli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

L'Amministrazione richiedente si impegna a corrispondere le spese derivanti dai servizi effettuati dal personale di Polizia Locale garantendo anche l'eventuale tutela giuridica per fatti di rilevanza penale che possano coinvolgere il predetto personale.

Del presente provvedimento verrà data comunicazione al Signor Prefetto di Cremona, ai sensi dell'art.4 comma 4° lettera "C" della Legge 07/03/1986 n.65.

Torre dè Picenardi lì, _____

Unione Terre di Pievi e Castelli
Il Presidente dell'Unione
Dott. Gianpaolo Gansi
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Cremona lì, _____

Comune di Cremona
Il Sindaco
Prof. Gianluca Galimberti
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.